



**Resoconto delle attività  
trimestrali condotte dagli  
Osservatori della Camera  
Penale di Cosenza  
'Avv. Fausto Gullo'**

A cura dell'Osservatorio sui rapporti tra  
la Camera Penale di Cosenza e la Giunta dell'Unione delle  
Camere Penali Italiane

28/04/2017

Alla cortese attenzione del Presidente della Giunta dell'Unione

Camere Penali Italiane Avv. Beniamino Migliucci

p.c.

al Segretario dell'Unione delle Camere Penali Italiane

Avv. Francesco Petrelli

Egr. Presidente,

come anticipato nelle precedenti comunicazioni, si pone alla Sua conoscenza un breve report delle attività di studio ed approfondimento svolte in seno ai tredici Osservatori costituiti all'interno della Camera Penale di Cosenza 'Avv. Fausto Gullo', cui partecipano 78 giovani colleghi penalisti, i cui lavori di approfondimento e monitoraggio sono confluiti nella stesura dei rispettivi documenti trimestrali e per i quali, per ovvie ragioni di sintesi, se ne ripropone lo spirito propositivo e pratico, attuato in egual misura da tutti i componenti degli organismi coinvolti in tale iniziativa.

Conta precisare che per quanto riguarda l'attività condotta dall' *'Osservatorio permanente per la tutela dell'effettività del diritto di difesa del cittadino non abbiente ammesso al patrocinio della Stato'*, la programmazione degli obiettivi di natura pratica e la risoluzioni di delicati problemi relativi al pagamento delle pratiche di liquidazione dei gratuiti patrocini dell'anno 2016 unitamente al vivo monitoraggio degli uffici amministrativi abilitati a funzioni di liquidazione ed ai continui suggerimenti proposti ai dirigenti competenti al fine di favorire lo snellimento delle complesse procedure di liquidazione, hanno reso superflua, in tale fase, la redazione delle relazioni trimestrali richieste dal Direttivo della nostra Camera Penale.

Pertanto, si procede nell'introduzione dei lavori compiuti sino alla data del 13 aprile c.m., rispettando l'ordine di elencazione contenuto nella delibera costitutiva dei predetti Organismi.

### OSSERVATORIO SUI RAPPORTI TRA ORDINAMENTI INTERNO E GIUDICI SOVRANAZIONALI

La programmazione del presente Osservatorio ha riguardato la redazione del lavoro di approfondimento trimestrale avente il seguente titolo **'L'iter del fair trial in Appello, dalla lettura convenzionalmente orientata alle prospettive di riforma interna'**.

Il lavoro di ricerca è stato strutturato partendo in maniera ampia e precisa dalla disamina della situazione europea sino a giungere alla specificità del caso italiano.

In particolare, l'Osservatorio ha ritenuto doveroso sottolineare l'importanza dell'impugnazione del pubblico ministero e la cognizione del giudice d'appello, la '*reformatio in peius*' della sentenza di primo grado nella giurisprudenza della Corte EDU nonché l'iniziale atteggiamento della Suprema Corte di Cassazione alle indicazioni sovranazionali con specifico riguardo alla compatibilità della disciplina dell'art. 603 c.p.p. con l'art. 6 della CEDU ed alla rilettura 'costituzionalmente orientata' del caso Dan c. Moldavia.

L'attenzione è stata principalmente dedicata all'ampiezza del devolutum al Giudice dell'Appello, alla luce delle Sezioni Unite del 6 luglio 2016, n° 27620.

Una specifica trattazione è stata compiuta sulla differenza sussistente tra il diritto dell'imputato di riproporre richieste specificamente inerenti la ricostruzione probatoria del fatto ed il potere del giudice di appello, in particolar modo rispetto ai punti della decisione di primo grado non impugnati ma pregiudiziali.

È stato affrontato il potere del Giudice dell'Appello volto al ribaltamento di una pronuncia assolutoria alla luce degli interventi della Corte Europea dei Diritti Umani, oltretutto si è proceduto all'esame di specifici case-law convenzionali, ponendo in evidenza la necessità di un contatto tra il giudice e la prova.

L'Osservatorio ha, altresì, evidenziato l'influenza che le decisioni della Corte di Strasburgo producono sulla normativa di diritto interno, sottolineando che l'Italia non ha mai subito condanne per violazione dell'art. 6 della CEDU.

La seconda sezione del lavoro ha riguardato: l'analisi di un caso pratico quale: il caso Dasgupta e la rimessione alle Sezioni Unite, il valore vincolante della giurisprudenza CEDU ed i requisiti dell'obbligo di rinnovazione, l'ipotesi del rito abbreviato.

Il carattere della decisività della prova dichiarativa e la rilevabilità d'ufficio. L'interpretazione "convenzionalmente orientata".

Ultima sezione dell'approfondimento dedicata alle conclusioni ed al nuovo comma 3-bis art. 603 c.p.p. ed ai suoi riflessi sul giusto processo: i problemi sistemici con il rito abbreviato e l'apparente violazione dell'art.2 prot. 7 CEDU.

A completamento del lavoro svolto, il presente Osservatorio, al fine di garantire il continuo monitoraggio delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, dell'Unione Europea, della Suprema Corte e della Corte Costituzionale ha inteso ideare la creazione di una newsletter trimestrale, ponendola alla libera consultazione dei componenti di tutti gli Osservatori costituiti.

## OSSERVATORIO CORTE COSTITUZIONALE E PROCESSO PENALE

Il lavoro di stesura del presente Osservatorio è stato strutturato in sezioni, ciascuna delle quali dedicata ad una specifica tematica posta in linea con le sentenze e le ordinanze pronunciate dalla Corte Costituzionale.

Il lavoro di raggruppamento delle pronunce di legittimità e delle ordinanze è stato ulteriormente arricchito da interpretazioni e commenti.

Sono state oggetto di specifico approfondimento: la sentenza n° 27620 del 28 aprile 2016 con riguardo al ruolo del difensore all'interno del processo penale ed al rispetto dei principi in tema di giusto processo.

Sono stati operati approfondimenti sul ruolo di garanzia rivestito dal difensore nel giusto processo, in particolare, l'Osservatorio ha inteso operare cenni sulla legge sulle investigazioni difensive con riferimento all'art. 391 bis C.p.p., sul valore del contraddittorio, sul ruolo del difensore alla luce dei principi del codice deontologico forense (art. 1 comma 2), artt. 9, 10, 12, 13 e 14.

All'interno dello sconfinato spazio di approfondimento della Corte Costituzionale, l'Osservatorio ha ritenuto dedicare ampio studio alla giurisprudenza in materia di sostanze stupefacenti, operando specifici focus sull'art. 73 del DPR 309/90 e sulle conseguenze della prescrizione oltreché sui termini di durata massima della custodia cautelare.

Sono state affrontate tutte le problematiche inerenti le pronunce n° 32/2014, n° 94/2015 e n° 109/2016 e quelle relative all'ordinanza n° 1418/2016.

Nell'ambito del lavoro scientifico condotto dai componenti sono state individuate altre importanti sezioni: una dedicata al tema della fecondazione eterologa ed alla declaratoria di incostituzionalità del divieto di fecondazione eterologa a seguito della pronuncia n° 162/2014 della Corte di legittimità, un'altra orientata all'approfondimento della legge 40/2004 alla luce delle sentenza n° 96/2016 ed infine di non poco rilievo i profili caratterizzanti la tematica sull'aborto clandestino.

Taglio scientifico e austerità nella descrizione hanno caratterizzato la trattazione della sentenza n° 143/2013 ed il commento all'ordinanza n° 4 del 2016, in cui la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale prospettata per gli artt. 150 e 159 primo comma C.p.

Da ultimo si segnala il commento alla pronuncia n° 12/2016 della Suprema Corte, con la quale è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 538 C.p.p.

### **OSSERVATORIO GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'**

Il presente Osservatorio ha contribuito alla diffusione di rilevanti riflessioni in materia di tutela dei diritti, con particolare riguardo alla fattispecie di reato ex art. 416 bis C.p.p. ed agli influssi prevaricatori che la sociologia e la politica conducono sui principi di civiltà giuridica.

Affrontate le problematiche maturate all'interno della pronuncia nr. 32399/2016 della I Sezione della Corte di Cassazione, in tema di intraneità all'associazione mafiosa ed al contributo causale dell'associato.

Di rapida e facile lettura, pregevole l'impostazione grafica del documento, ciascun paragrafo è stato anticipato da alcune note critiche di carattere introduttivo, in modo tale da incuriosire il lettore, anche quello meno esperto, nell'approfondimento.

L'aver riportato i passaggi significativi della pronuncia in esame consente al lettore di individuare l'essenza di diritto e che nel caso di specie è ravvisabile nella definizione dell'indice rivelatore del fatto punibile, in particolare si pone in critica evidenza che l'associato 'non deve necessariamente possedere –di per sé- un'elevata carica di apporto causale alla vita dell'intera associazione'.

Si è deciso di porre in risalto l'ampiezza della definizione di motivazione, riservata all'interprete ed allo stesso modo il pericolo che si possa discorrere della positivizzazione di 'un diritto penale dell'interprete'.

I temi tratteggiati dalla presente composizione hanno riguardato altresì, la pronuncia n° 39131/2016 delle Sezioni Unite in materia di 'quasi flagranza', l'istituto della messa alla prova, l'applicazione delle circostanze aggravanti ed il consequenziale intervento della giurisprudenza nomofilattica.

In particolare si è deciso di approfondire il profilo inerente l'applicabilità delle circostanze aggravanti, disciplinate dall'art. 63, 3° comma C.p. nella determinazione dei limiti edittali di applicabilità dell'istituto introdotto con l'art. 3 della legge n°67 del 28 aprile 2014.

Sono state disvelate le cattive tecniche legislative e le palesi contraddizioni che hanno reso necessario l'intervento nomofilattico.

Nel prosieguo si è scelto di trattare i reati di estorsione e di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, interrogandosi in maniera assai critica sull'esistenza di un confine tra le fattispecie in esame.

Da ultimo un approfondimento rispetto alla sentenza del 3 novembre 2016, n. 46288 pronunciata dalla II Sezione della Suprema Corte.

### OSSERVATORIO GIURISPRUDENZA DI MERITO DISTRETTUALE

Il tema caratterizzante il lavoro trimestrale della presente composizione è la fattispecie di reato ex art. 75 D.lgs. 159/2011.

Si è analizzato in modo significativo l'insieme delle fonti dottrinali, i contributi della giurisprudenza di merito e della Corte di Cassazione oltreché la recente pronuncia della Grande Camera della Corte di Strasburgo.

L'osservazione della realtà territoriale ha permesso ai componenti di affrontare il contrasto relativo al termine 'violazione del dovere di rispettare la legge' alla luce dei doveri in capo ai singoli consociati.

Si è ritenuto, altresì, utile affrontare il tema inerente alla duplice contestazione che si verifica quando accanto alla violazione dell'obbligo di rispettare le leggi, il soggetto sia stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti.

Affrontato il tema relativo al contributo offerto dalla Consulta con la Sentenza n° 200/2016 dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 649 C.p.p. oltreché quello dell'insieme degli obblighi sottesi alla misura di prevenzione con riguardo all'obbligo di vivere onestamente e rispettare le leggi.

Pertanto, l'Osservatorio ha inteso orientare le proprie argomentazioni sulla questione della legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 1423/1956 della pronuncia interpretativa di rigetto, la n° 282/2010.

Sono stati affrontati ulteriori problematiche di rilievo sovranazionale, in particolare, la pronuncia 'El Dridi c/Italia' della Corte di Giustizia UE del 28 aprile 2011 nonché la sussistenza di un rapporto di specialità tra l'art. 73 e l'art. 75 del d.lgs. n° 159/2011.

A completamento della relazione per come adeguatamente strutturata l'Osservatorio ha inteso dedicare le proprie conclusioni alle considerazioni critiche riservate dal giudice Pinto de Albuquerque al sistema italiano.

### **OSSERVATORIO ATTUAZIONE PROTOCOLLO MIUR**

L'attività programmata per l'anno 2017 ha riguardato la calendarizzazione di incontri di formazione sul tema della legalità presso gli Istituti scolastici di istruzione superiore aderenti all'iniziativa '*Un percorso sulla legalità attraverso i principi costituzionali*', i quali hanno mostrato interesse dal mese di ottobre 2016.

Nello specifico i componenti dell'Osservatorio hanno proceduto all'ideazione dei singoli incontri con gli studenti dell'ultimo anno delle scuole superiori che hanno manifestato volontà partecipativa. L'elemento caratterizzante ogni visita programmata sarà la trattazione del contenuto del format video presentato nello scorso mese di luglio nel corso del secondo Open Day di Rimini.

La visione del video sarà accompagnata oltreché dall'illustrazione dei temi e dei contenuti in esso presenti ovvero la presentazione di 'Storie di Avvocati', un focus sulle storie di Fulvio Croce e Serafino Famà, i principi sanciti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, la spiegazione del senso del giuramento da avvocato, l'approfondimento dei temi connessi al c.d. processo mediatico ed alle conseguenze che da questo possono derivare, anche allo spazio volutamente

lasciato alle domande ed alla curiosità degli studenti sul processo penale e sull'influenza che gli organi di stampa hanno sulla loro percezione delle notizie di cronaca.

### **OSSERVATORIO CARCERE**

Attività programmatiche ed interventi diretti nelle strutture penitenziarie in esame hanno caratterizzato il primo trimestre di attività dell'Osservatorio 'Carcere'.

I componenti del costituito Osservatorio hanno provveduto ad incontrare, nel corso del mese di febbraio 2017, il Direttore della casa Circondariale di Cosenza al fine di meglio individuare le problematiche afferenti la locale struttura penitenziaria.

Nuovamente si è rilevata l'assenza di scambi socio-culturali tra i detenuti stranieri.

Di intesa con l'Associazione 'Alone Cosenza Onlus' si è concordata la realizzazione del 'Progetto stranieri' nonché la predisposizione di un protocollo d'intesa con la Casa Circondariale di Cosenza. L'obiettivo è quello di garantire nel breve periodo la presenza, all'interno della struttura carceraria, di tre mediatori culturali.

Nel corso di questo primo trimestre di attività si è dato luogo all'organizzazione di un primo accesso diretto a verificare: la situazione in cui versano i detenuti, le modalità di attuazione delle garanzie dei diritti, l'esame della frequenza con la quale sono garantiti gli incontri tra detenuti stranieri e gli operatori culturali.

Nuovamente si è riscontrata l'assenza di spazi psichiatrici intramurari pertanto, allo stato, non è pienamente garantito il diritto alla salute dei detenuti afflitti da patologia di tal tipo.

Tra le attività programmatiche si è deciso di dar seguito alla creazione di uno sportello tra detenuti e le competenti Autorità, funzionale alla predisposizione ed al successivo deposito di istanze inerenti la fase esecutiva della pena, all'estensione, anche ai detenuti stranieri, della possibilità di seguire i corsi di formazione professionale, alla necessità di avere la disponibilità di una struttura che possa accogliere i familiari dei detenuti, non residenti in loco ed infine, in prosecuzione di una proposta progettuale dello scorso anno, la stessa struttura penitenziaria ha proceduto alla presentazione, presso gli Uffici del Genio civile di Cosenza, di un progetto d'intervento sull'area esterna della struttura carceraria al fine di ospitare i minori che fanno visita ai genitori detenuti.

L'Osservatorio 'Carcere' ha, altresì, provveduto alla redazione di un documento di sintesi, di concerto, con il Magistrato di Sorveglianza di Cosenza, al fine di rispondere ai quesiti posti dall'Unione delle Camere Penali Italiane in merito alla situazione degli uffici del Magistrato di Sorveglianza di Cosenza.

## OSSERVATORIO PER I RAPPORTI AVVOCATURA- UFFICI GIUDIZIARI, PER IL RISPETTO DEL PROTOCOLLO D'UDIENZA E DEI DOVERI DEL DIFENSORE D'UFFICIO

I componenti dell'Osservatorio "per i Rapporti Avvocatura – Uffici Giudiziari per il rispetto del Protocollo d'udienza e dei doveri del Difensore d'Ufficio" hanno analizzato taluni aspetti e novità introdotte dal d.lgs. n. 6 del 30 gennaio 2015, in materia di riordino della disciplina della difesa d'ufficio, offrendo, altresì, puntuali spunti di riflessione.

Il primo aspetto criticamente considerato, ha riguardato il dato secondo cui l'elenco dei difensori d'ufficio, con la novella dell'art. 29. disp. att. c.p.p., è stato unificato su scala nazionale.

L'inserimento nell'elenco è predisposto mediante una non facile procedura telematica: spetta all'avvocato inoltrare la richiesta al Consiglio dell'Ordine di appartenenza che, come un mero filtro, dopo aver vagliato attentamente la domanda ed espresso parere favorevole, provvede ad inoltrare la richiesta al CNF. (Va evidenziato che avverso l'eventuale rigetto, è consentito all'istante di proporre opposizione, così come previsto dall'art. 1, comma 1 ter).

Di converso, il Consiglio Nazionale Forense ha il delicato compito di aggiornare periodicamente, in particolar modo ogni trimestre, l'elenco unico nazionale.

E' strettamente richiesto all'istante il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti (così come previsto dall'art. 1 comma 1 bis del d.lgs. 6/2015):

- frequenza di un corso di durata biennale di formazione e aggiornamento professionale in materia penale organizzato dai COA locali o dalla Camera Penale territoriale o dalle Unioni delle Camere Penali stesse, di durata pari almeno a 90 ore e con conseguente superamento di esame finale, iscrizione all'Albo degli Avvocati da almeno 5 anni e comprovata esperienza in materia penale; possesso del titolo di specialista.

Sono stati, altresì, analizzati i criteri tassativamente richiesti per la permanenza nell'elenco.

Infatti, incombe sul difensore d'ufficio l'onere di inviare annualmente al Coa di appartenenza documentazione idonea a dimostrare di non aver riportato sanzioni disciplinari definitive eccedenti l'ammonizione e di aver partecipato ad almeno dieci udienze penali, ad esclusione dei meri rinvii. Solo nell'ipotesi in cui il professionista non ottemperi a tale onere, è prevista la cancellazione d'ufficio, *sic et simpliciter*, dall'elenco nazionale.

Nella relazione oggetto di considerazione, è stata sottolineata l'impossibilità del professionista di richiedere la cancellazione dal suddetto elenco prima che sia decorso un tempo pari ad almeno due anni dall'iscrizione.

L'Osservatorio ha acutamente posto l'accento, sulla mancanza di novità in tema di retribuzione del difensore d'ufficio legata, tutt'oggi, ad una procedura lunga e ardua.



Un meccanismo così complicato che vede, in via del tutto residuale, l'intervento dello Stato a supplire al pagamento dell'onorario e delle competenze, soltanto laddove si dimostri, in maniera piuttosto puntuale, di aver provato inutilmente a recuperare il credito.

Parimenti, si è evidenziata ancora una volta l'assenza di qualsivoglia novità in relazione alla nomina del difensore d'ufficio immediatamente reperibile in udienza, ex art. 97, 4° comma sottolineando l'intervento della Corte Costituzionale, la quale proprio in virtù della temporaneità dell'incarico, ha ritenuto inapplicabile al caso di specie la richiesta del termine per la difesa, ex art. 108 c.p.p.

A chiusura della relazione, è stato dato ampio respiro al vero *punctum dolens* dell'iter di iscrizione che ha inevitabilmente gravato l'istante di evidenti costi per procedere con l'invio telematico della domanda.

Infatti, il professionista sia per l'iscrizione ex novo che per garantire la propria permanenza all'interno dell'elenco si è dovuto munire del kit di firma digitale e, nella maggior parte dei casi, si è reso indispensabile l'intervento di un intermediario per la trasmissione della richiesta alla piattaforma digitale.

### OSSERVATORIO INFORMAZIONE GIUDIZIARIA, MEDIA E PROCESSO PENALE

I lavori dell'Osservatorio si sono principalmente orientati sugli effetti e le ricadute dell'informazione giudiziaria sul processo penale e sulle parti processuali.

In maniera puntuale ed esaustiva sono stati affrontati i problemi sottesi alla celebrazione del processo penale dai e sui mezzi di informazione, approfondendo in particolar modo la volontà dell'opinione pubblica a ricercare la celebrazione del processo penale all'interno dei 'salotti televisivi'.

Il lavoro trimestrale di ricerca ed approfondimento si è strutturato nella formazione di tre paragrafi rubricati: Mass media e processo penale, all'interno del quale si è avuta cura di sottolineare il ruolo del giornalista e la costruzione dell'informazione giudiziaria a partire dalla audizione dei brani di intercettazione ed alla pubblicazione sin dalla fase delle indagini preliminari.

Se il mondo degli operatori della comunicazione deve essere rispettoso delle regole deontologiche poiché costituiscono congiunzione tra il fatto e la collettività molto spesso l'obiettivo di alcuni organi di stampa è costituito dall'anticipazione del contraddittorio sin dalla fase delle indagini preliminari.

È stato approfondito in maniera critica e puntuale il tema che legittima giornali e trasmissioni televisive ad assumere la veste di 'fiction' e gli effetti che tale 'investitura' comporta sul processo penale, laddove esso è idoneo a trasformare la notizia a livello 'sensazionalistico'.

La seconda sezione della relazione trimestrale redatta ha riguardato: 'Magistratura e mass media'. L'Osservatorio ha sollecitato l'individuazione di un punto di equilibrio tra l'esercizio della funzione giudiziaria ed il dovere di imparzialità, richiamando la disciplina contenuta nel Codice Etico dei Magistrati.

Assai meritevole di considerazione l'allarmante prassi volta alla diffusione di video –riprese di persone tratte in arresto nelle more, ad es. dell'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare o di video riprese effettuate nel corso delle attività di perquisizione.

La terza ed ultima sezione 'Avvocatura e mass media' è stata suddivisa in sottoparagrafi: 'Diritto di cronaca ed art. 114 C.p.p.', 'Rapporto tra avvocato penalista e mass media', e da ultimo un focus sui 'Precedenti del Consiglio Nazionale Forense'.

L'approfondimento del concetto di 'processo mediatico' e la diffusione dei processi penali parallelamente su organi di stampa ed in tv ha rappresentato il tema conduttore dell'intero lavoro sviluppato, punti, peraltro, oggetto di approfondimento in sede di presentazione della nota trimestrale redatta.

### OSSERVATORIO INVESTIGAZIONI DIFENSIVE

Il contributo si propone di realizzare un'analisi, attenta ed approfondita, del ruolo che la deontologia esplica, nel nostro ordinamento processual-penalistico, per il diritto positivo, avuto specifico riguardo per la disciplina delle investigazioni difensive.

È innegabile come tra i due sistemi normativi intercorra un rapporto biunivoco: 'dalla deontologia al diritto e dal diritto alla deontologia', a sottolineare, dunque, che i precetti deontologici hanno svolto e svolgono tuttora, non soltanto quella funzione – propriamente accessoria – di parametri etico-professionali ma, altresì, quella di precursori di quei rivoluzionari interventi legislativi susseguitisi, nel corso del tempo, nella materia in esame.

Da qui, pertanto, il ruolo integrativo e paranormativo delle regole deontologiche.

Al fine di comprendere la *ratio* di questo rapporto biunivoco tra deontologia e diritto, l'Osservatorio non ha potuto prescindere da una disamina che prendesse le mosse ed analizzasse l'*iter* storico-normativo che ha condotto all'introduzione, con la L. n. 397/2000, del Titolo VI-bis, nel Libro V, del Codice di rito, dedicato specificamente all'attività di investigazione del difensore.

Si è partiti dall'impianto codicistico del 1930, dunque dal modello inquisitorio cui era improntato il processo penale dell'epoca, per sottolineare la portata fortemente restrittiva che, originariamente, avevano le regole etico-professionali nell'ambito dell'attività di indagine difensiva: si considerava, invero, contrario ai principi di lealtà, dignità e decoro professionale l'intrattenere colloqui sui fatti di causa con i soggetti indicati quali testimoni, anche se in favore del proprio assistito.

Il costituito Osservatorio ha proceduto nell'analisi dell'approvazione del "nuovo" Codice di rito con riferimento alla L. n. 81/1987 (recante "*Delega legislativa al Governo per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale*") nonché all'approfondimento dell'art. 38 disp. att, articolo ritenuto idoneo a scalfire il tradizionale divieto deontologico per il difensore di intrattenere contatti con il potenziale testimone anche alla luce della L. n. 332/1995 (recante "*Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa*") che lo arricchì dei commi 2-bis e 2-ter, con i quali, sostanzialmente, si conseguiva il superamento della c.d. canalizzazione e, si svincolarono le facoltà difensive in materia di investigazione dal "filtro" dell'Ufficio di Procura.

È stato ampiamente sottolineato il clima nel quale si realizzò un intervento sul fronte della deontologia professionale che ebbe una portata innovativa notevole, in quanto costituì l'antecedente delle attuali "*Regole di comportamento del penalista nelle investigazioni difensive*" e rappresentò, dunque, la prima disciplina analitica e rigorosa delle investigazioni del difensore (sopperendo all'assenza di altrettante disposizioni codicistiche): le "*Direttive deontologiche delle Camere Penali*", approvate d'intesa tra il Consiglio Nazionale Forense e il Consiglio direttivo dell'Unione delle Camere Penali Italiane nella seduta del 30 marzo 1996.

Significativo l'intervento operato dalla Legge cd. "Carotti" n. 479/1999, la quale riconobbe al difensore prerogative d'investigazione direttamente – e per la prima volta – all'interno del codice di rito.

Sottolineata la svolta di rilievo con la L. n. 397/2000 che introdusse nel Libro V del Codice di rito un titolo *ad hoc*, il Titolo VI bis, rubricato appunto "*Investigazioni difensive*": l'intento – almeno formalmente – fu quello di conferire alle indagini della difesa pari dignità rispetto a quelle del Pubblico Ministero e della Polizia Giudiziaria, in ossequio ai principi del "giusto processo" di cui al novellato art. 111 Cost.

Inevitabilmente, la regolamentazione legislativa rese necessario un "rinnovamento" sul parallelo fronte delle norme deontologiche: con la deliberazione urgente del 16 gennaio 2001, la Giunta delle Camere penali varò le c.d. "*Regole di comportamento del penalista nelle investigazioni difensive*", definitivamente approvate dal Consiglio direttivo dell'Unione delle Camere penali il 14 luglio 2001 e tuttora vigenti.

A titolo esemplificativo, vengono in rilievo precetti quali l'art. 2, comma 1, delle regole di comportamento, la regola deontologica citata chiarisce, definitivamente, la portata dell'art. 327 bis c.p.p. che sembrerebbe essere suscettibile di una interpretazione più restrittiva.

Ancora, funzione squisitamente integrativa rispetto al disposto dell'art. 327 bis c.p.p. assumono gli artt. 4 delle regole di comportamento e 55 del Codice deontologico forense in tema di facoltà del

difensore di avvalersi dell'ausilio di sostituti, consulenti tecnici, investigatori privati autorizzati. Orbene, i precetti deontologici, questa volta, individuano principi completamente taciuti dal legislatore processuale quali il dovere difensivo di assicurare che le investigazioni da egli delegate ad altri soggetti si svolgano con correttezza e ritualità, nonché il diritto-dovere di porre i collaboratori nelle condizioni di adempiere il mandato loro affidato.

A conclusione della disamina l'Osservatorio giunge a definire che la materia delle investigazioni difensive è ancora guardata con diffidenza e sospetto di inquinamento della verità processuale anche, e soprattutto, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 184/2009.

In ogni caso, è auspicabile un completamento, anche normativo, ma *in primis* "di mentalità e cultura dell'investigazione difensiva" da parte di tutti gli operatori della giustizia e, in questo solco, l'esito della "scommessa" è certamente rimesso allo stesso difensore-investigatore, alle sue capacità professionali ed ai risvolti deontologici della sua attività.

### OSSERVATORIO RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI

L'Osservatorio sin dalla sua costituzione si è orientato nell'attuazione di una costante interazione tra la Camera Penale di Cosenza e le Istituzioni locali, nazionali e transfrontaliere.

Gli obiettivi della presente costituzione hanno trovato attuazione pratica ed allo stesso modo programmatica, in particolare, è stata superata la questione inerente l'Ufficio ricezione Denunce presente all'interno del Tribunale di Cosenza e nello specifico la prassi del rilascio della copia della querela con attestazione di avvenuto deposito successivamente alla regolare corresponsione dei diritti.

È stato avviato un proficuo dialogo con l'Osservatorio 'Osservatorio Indagini difensive' e la Camera di Commercio di Cosenza in vista dell'elaborazione di un Protocollo disciplinante l'accesso del difensore alla documentazione conservata presso il predetto Ente.

Si prevede la possibilità concreta che tale procedura di rilascio possa avvenire per la prima volta on-line.

In via di elaborazione la stesura di un Protocollo che regoli l'accesso del difensore alla Banca Dati della Camera di Commercio di Cosenza oltreché la stipulazione di un'apposita convenzione tra il Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza, istituito presso l'Università degli studi della Calabria, al fine di dare la possibilità agli studenti regolarmente iscritti ed in regola con gli esami dei primi quattro anni, di poter anticipare di un semestre il proprio tirocinio professionale.

Di elevato profilo si rendiconta l'incontro tra l'Osservatorio in questione l'On.le Laura Ferrara in materia di immigrazione, riciclaggio e confisca e la possibilità di tenere presso una conversazione sul tema della confisca presso la sede della nostra Camera Penale.

## OSSERVATORIO AVVOCATURA E PARI OPPORTUNITA'

Gli obiettivi che tale Osservatorio si è prefissato sono concretamente individuabili nella relazione trimestrale stilata, all'interno della quale è individuabile, quale leit motiv, la viva necessità che accanto alle tutele nei confronti dei soggetti cd. 'deboli' che il Legislatore ha circoscritto sulla carta corrisponda un'effettiva, adeguata e concreta tutela nella vita quotidiana per coloro i quali rientrano nella categoria, ovvero donne, minori, portatori di handicap ed anziani.

Elemento caratterizzante la stesura dei lavori dell'Osservatorio è il continuo riferimento all'attuazione di una significativa tutela nei confronti delle fasce deboli, evidenziando, allo stesso modo l'insieme degli obblighi di natura positiva cui lo Stato italiano è tenuto proprio nei confronti di questi soggetti e la protezione, per alcuni tratti 'aleatoria', che può ingenerarsi laddove la stessa Autorità preposta alla tutela ed in possesso di validi ed inconfutabili elementi di reità non attui alcuna tutela, ponendosi in contrasto con l'art. 2 della Convenzione.

Sono state affrontate le problematiche relative alla recente pronuncia della Corte Edu sez. 1, Talpis c/Italia, datata 2 marzo 2017 e nello specifico, la natura dell'obbligo 'positivo' in capo all' Autorità, la quale, si legge nella pronuncia in esame, deve temperare il diritto all'intervento a tutela del soggetto 'debole'.

Esplicata la portata dell'obbligo, il quale non deve essere eccessivo o impossibile, allo stesso modo è rilevante che si debba tenere conto delle funzioni che quotidianamente vengono svolte dalle Autorità preposte a garanzia della tutela dei diritti.

Rispetto alla pronuncia in esame l'Osservatorio si è molto interrogato sulla tutela del diritto alla vita della donna ed allo stesso modo alla natura del programma di prevenzione alla violenza cui l'imputato può sottoporsi.

Allo stato l'Osservatorio ha rilevato che nella nostra regione non è stata ancora attuata un'iniziativa volta a censire gli enti o le strutture convenzionate che prevedano programmi di responsabilizzazione ed ancor prima, di sensibilizzazione rispetto a tale tema.

**Precisando che i lavori di approfondimento sino ad oggi realizzati saranno meritevoli di approfondimento nel prosieguo, unitamente ad altre tematiche di studio, individuate dai singoli Responsabili di ogni Osservatorio, di concerto con i Consiglieri delegati del Direttivo della nostra Camera Penale, l'occasione è gradita per ringraziare Lei e la Giunta ed unirLe i più cordiali saluti.**

Cosenza, 28.04.2017

Alessandra Pina Rizzuto

